



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale ordinario di Prato

PROTOCOLLO D'INTESA

IN TEMA DI CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI STRANIERI E TUTELA DEI MIGRANTI VITTIME DI REATO STILATO TRA:

- Procura della Repubblica di Prato;
- Questura di Prato;
- Questura di Firenze;
- Comando Provinciale di Prato - Arma dei Carabinieri;
- Comando Provinciale di Firenze - Arma dei Carabinieri;
- Comando Provinciale di Prato - Guardia di Finanza;
- Comando Provinciale di Firenze - Guardia di Finanza;
- Ispettorato Territoriale del Lavoro di Prato e Pistoia;
- Ispettorato Area Metropolitana (IAM) di Firenze;
- Presidente della Regione Toscana;
- Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale Toscana Centro;
- Commissario Straordinario del Comune di Prato;
- Direzione Regionale INPS;
- Satis Rete antitratta;
- Altro Diritto ODV;
- Centro Interuniversitario Adir,

PREMESSO CHE

- il presente protocollo ha lo scopo di rafforzare il percorso di tutela dei cittadini stranieri vittime di reato, d'intermediazione illecita e di sfruttamento lavorativo (d'ora in poi, denominate solo "vittime"), al fine di assicurare loro, anche se irregolari, l'accesso alla giustizia e alla protezione sociale;
- la Procura della Repubblica di Prato ha competenza territoriale su tutti i comuni della Provincia di Prato e sul comune di Calenzano (FI);
- gli Enti sottoscrittori il presente protocollo d'intesa, ciascuno nell'ambito dei propri compiti, intendono attivare opportune iniziative e sinergie, al fine di promuovere una più efficace azione a tutela di tali vittime, in quanto soggetti deboli e maggiormente vulnerabili, istituendo all'uopo una rete di coordinamento permanente;
- la collaborazione istituzionale tra tutti i soggetti firmatari consentirà di potenziare i rispettivi progetti di tutela delle vittime e l'azione di contrasto nei confronti di chi si renda autore di reato, nonché di favorire l'emersione del fenomeno;

- le lavoratrici e i lavoratori migranti impiegati, in particolare ma non solo, nel settore tessile-manufatturiero, sono spesso sottoposti a gravi forme di sfruttamento lavorativo e il loro diretto coinvolgimento rappresenta un elemento essenziale per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti penali in tale materia;
- la repressione penale dello sfruttamento lavorativo attiene a diverse fattispecie di reato e, in particolar modo, con riferimento a quelle di competenza della Procura proponente, i delitti di:
 - ✓ *Intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro* (art. 603 bis c.p., così come modificato dalla legge 199/2016);
 - ✓ *Impiego di cittadini di paesi terzi senza regolare permesso di soggiorno* (art. 22 co. 12 e 12 bis del d. lgs. 286/1998);
 - ✓ *favoreggiamento della permanenza sul territorio nazionale di soggetti privi di regolare permesso di soggiorno* (art. 12 co. 5 e 5 bis del d. lgs. 286/1998);
 - ✓ *contraffazione o alterazione di un visto, di un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero di contraffazione o alterazione di documenti al fine di determinare il rilascio di detti documenti* (art. 5 c. 8 bis TUI);
- l'art. 90 quater c.p.p., nell'adottare una nozione più ampia di vittima "vulnerabile", richiama esplicitamente - tra gli altri - l'odio razziale, la finalità di discriminazione e la dipendenza economica della vittima dall'autore del reato;
- il D.M. 15/08/2017 del Ministero dell'Interno recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", richiama il consolidato ruolo dell'Arma dei Carabinieri nello svolgimento dei compiti di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro anche con riferimento all'illecita occupazione dei lavoratori extracomunitari, attività svolte dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dal Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro;
- a seguito di espressa richiesta della Procura della Repubblica di Prato, con Delibera nr. 40 del 19/01/2022, avente ad oggetto il "Progetto prevenzione e contrasto ai gravi fenomeni di sfruttamento", il Direttore Generale della ASL Toscana Centro ha varato la formale istituzione di un'aliquota di tecnici della Prevenzione - Ufficiali di Polizia Giudiziaria dedito all'emersione, contrasto penale e alla prevenzione del fenomeno di sfruttamento lavorativo che, sulla scorta dell'esperienza maturata nell'ambito dei controlli di cui al Piano Lavoro Sicuro, agisce in raccordo funzionale con gli Uffici del Pubblico Ministero;
- le vittime di sfruttamento lavorativo sono da ritenersi particolarmente vulnerabili, in virtù della loro peculiare condizione economico-sociale, che richiede necessariamente il ricorso ad una mediazione di natura linguistica e culturale, tale anche da superare lo stato di naturale soggezione che tali soggetti avvertono nei confronti di appartenenti alle Forze dell'Ordine, malgrado l'estrema dedizione di costoro, ragione per cui tale superamento vale a consentire la piena emersione della notizia di reato;
- l'attività di emersione della condizione di sfruttamento non può essere slegata da un più strutturale percorso di presa in carico del lavoratore, in grado di accompagnarlo verso un processo di fuoriuscita dallo stato di soggezione, tanto economico quanto psicologica in cui versa nei confronti del suo sfruttatore e di integrazione nel tessuto sociale e lavorativo fino a condurlo ad una completa autonomia;
- ai sensi dell'art. 18 del T.U.I., è previsto l'istituto della "*protezione sociale*", volto a consentire alle persone straniere vittime di situazione di grave sfruttamento, che necessino di protezione, di ottenere un permesso di soggiorno "*per casi speciali*" ed accedere a specifici programmi di

protezione e assistenza come regolati dall'art. 27 DPR 394/1999, a norma dell'art. 18, comma 3 bis del d. Lvo 286/1998 T.U.I.;

- ai sensi dell'art. 18 ter del T.U.I., è previsto altresì che - qualora nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero sul territorio nazionale, siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili - il Questore, su proposta dell'Autorità Giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento;
- analoga procedura verrà seguita nel caso in cui l'Ispettorato del Lavoro ritenga di esprimere il proprio parere per il rilascio del permesso ex art. 18 ter del T.U.I., nell'ambito dello svolgimento delle proprie competenze, avendo cura di avviare un'interlocuzione preliminare con il Procuratore della Repubblica.

CONSIDERATO CHE

la collaborazione istituzionale tra tutti i soggetti firmatari consentirà di potenziare i rispettivi impegni finalizzati all'azione di contrasto nei confronti di chi si renda autore dei reati di *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* (art. 603 bis c.p., così come da modificato dalla legge 199/2016), *impiego di cittadini di paesi terzi senza regolare permesso di soggiorno* (art. 22 co. 12 e 12 bis T.U.I.) e di *contraffazione o alterazione di un visto, di un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero di contraffazione o alterazione di documenti al fine di determinare il rilascio di detti documenti* (art. 5 c. 8 bis TUI); e *favoreggiamento della permanenza sul territorio nazionale di soggetti privi di regolare permesso di soggiorno* (art. 12 co. 5 e 5 bis del d. lgs. 286/1998);

le attività del presente protocollo non si sovrappongono a quelle proprie di accordi già in essere per il coordinamento di attività di vigilanza, anche ai fini autorizzativi, nonché a quelle riferibili a:

1. “*Protocollo unitario d'intesa in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di sfruttamento lavorativo e di tutela delle vittime*”, sottoscritto il giorno 01/12/2021 (valido fino al 31/12/2024 - per il quale viene avviato l'iter di nuova approvazione) dalla Procura della Repubblica di Prato, dal Comune di Prato, dal Dipartimento di Prevenzione ASL Toscana Centro, dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest – Coordinatore del progetto S.A.T.I.S. (Sistema Antitratta Toscano Interventi Sociali) dalle locali rappresentanze delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UILTEC Toscana e dal Centro Universitario di ricerca denominato “L'altro diritto”;
2. “*Protocollo d'intesa per il rafforzamento nel territorio dell'Azienda USL Toscana Centro delle azioni finalizzate alla vigilanza e alla sicurezza sui luoghi del lavoro, al contrasto al lavoro sommerso ed alla promozione delle politiche di integrazione e di sostegno alle situazioni di difficoltà*”, sottoscritto tra Regione Toscana, Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, Procure della Repubblica di Firenze, Pistoia e Prato, rinnovato a dicembre 2020 e valido fino alla conclusione del Piano Straordinario Lavoro Sicuro.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE DI FORMALIZZARE IL SEGUENTE PROTOCOLLO:

Art. 1 - Obiettivi del Protocollo.

Il presente *Protocollo* persegue i seguenti obiettivi fondamentali:

- 1) favorire l'emersione del fenomeno, anche mediante l'adozione di iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce e a favorire il superamento, da parte delle vittime, di obiettive difficoltà e di reticenze tali da scoraggiare l'interlocuzione con l'Autorità;
- 2) garantire assistenza alle vittime nei casi previsti, agevolandone l'accesso alla giustizia;
- 3) sostenere i migranti nell'uscita da situazioni di sfruttamento lavorativo e favorire la loro integrazione, assicurando protezione alle vittime, mediante un percorso d'inclusione sociale e di accoglienza protetta che riduca la vulnerabilità socio-economica;
- 4) potenziare l'attività d'indagine, al fine di pervenire al pieno accertamento dei casi di sfruttamento lavorativo;
- 5) ottimizzare la strategia degli interventi integrati e multidisciplinari, tesi non solo a farsi carico delle esigenze di tutela immediata delle vittime, ma anche a perseguire l'autore del reato e, in generale, ad "accorciare" la distanza fra le vittime del reato e le istituzioni, garantendo la loro tutela, nonché il recupero delle spettanze e/o differenze retributive e contributive.

In particolare, i destinatari del presente protocollo provvederanno, ciascuno nell'ambito delle rispettive prerogative istituzionali, a valutare, tenuto conto dei singoli obiettivi definiti dalle rispettive Amministrazioni, le azioni previste dal presente documento, volte a perseguire le finalità a quest'ultimo sottese.

Sezione prima - Obiettivo dell'emersione delle notizie di reato. Procedure operative in caso di denuncia di reato che veda come vittima un cittadino straniero in condizioni di particolare vulnerabilità (in possesso o meno del permesso di soggiorno).

Art. 2 - Notizia di reato.

A fronte di quanto esposto, si definisce "*notizia di reato*" qualsiasi fatto di sfruttamento, abuso o violenza perseguibile d'ufficio o a querela, di cui si abbia conoscenza sia direttamente dalla vittima che da terzi, da documenti, o da altre fonti di prova.

La denuncia può avere vari tipi di veicolazione:

- a) attraverso le Istituzioni e gli Enti di tutela, che recepiscono il vissuto della vittima, attraverso la diretta presentazione della vittima presso la Procura o le FF.OO., a cui si aggiunge l'eventuale successivo intervento, in affiancamento, da parte delle Istituzioni ed Enti di tutela;
- b) in occasione d'infortuni sul lavoro, grazie all'intervento del servizio di pronto soccorso o della struttura ospedaliera;
- c) durante attività di controllo da parte dell'Ispettorato del Lavoro e dell'U.F.C. P.I.S.L.L. del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda U.S.L. Toscana CENTRO (Gruppo Prevenzione e Contrasto ai gravi fenomeni di sfruttamento lavorativo)

Art. 3 - Obblighi gravanti sulla Polizia giudiziaria che raccoglie la denuncia.

In caso di presentazione della denuncia presso le Forze dell'Ordine o presso la Procura della Repubblica di Prato, ovvero qualora la denuncia non provenga dalla vittima, in occasione del primo contatto con la medesima la polizia giudiziaria è tenuta a dare puntuale osservanza alla norma di cui all'articolo 90 bis c.p.p., avendo cura che le informazioni alla persona offesa sulle facoltà che la stessa può esercitare le siano fornite in una lingua a lei comprensibile.

Infine, la persona offesa, sin dal primo contatto con l'Autorità, va avvisata di essere titolare dei diritti e facoltà previsti dall'art. 90 bis c.p.p..

Appare opportuno ricordare che, fra i predetti diritti e facoltà, la citata norma prevede che la vittima del reato:

- a) ha diritto all'interpretazione e alla traduzione degli atti del procedimento qualora non comprenda la lingua italiana;
- b) ha diritto di essere udita con l'assistenza di un interprete;
- c) ha diritto di chiedere di partecipare all'udienza e di ricevere l'assistenza di un interprete;
- d) ha diritto di ottenere l'applicazione di misure di protezione, ove necessario.

La polizia giudiziaria, inoltre, in base all'art. 143 bis c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 212/2015 che estende le ipotesi in cui occorre la nomina dell'interprete per la traduzione di uno scritto, per acquisire dichiarazioni di una persona anche diversa dall'imputato che non conosce la lingua), procederà alla nomina di un interprete – possibilmente estraneo al contesto lavorativo in cui si opera – quando la vittima del reato che vuole o deve fare una dichiarazione non conosca la lingua italiana oppure quando occorra tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile utilizzati dalla vittima del reato. Provvederà, altresì, alla nomina di un interprete qualora si debba procedere all'audizione della persona offesa che non conosca la lingua italiana.

Nei casi di urgenza, laddove non sia possibile reperire prontamente un interprete, la polizia giudiziaria procedente potrà avvalersi del servizio di mediazione linguistica telefonica istituito con Delibera Direttore Generale n. 863 del 23 luglio 2025 nell'ambito di intese intercorse tra il Procuratore della Repubblica, il Presidente della Regione Toscana e il Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro.

Per il Dipartimento di Pubblica Sicurezza non deriveranno nuovi o maggiori oneri, in quanto gli appartenenti alla Polizia di Stato potranno far ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4 Ulteriori obblighi scaturenti dalla condizione di vulnerabilità del denunciante.

La polizia giudiziaria, al fine di garantire la tutela della vittima di sfruttamento lavorativo (da ritenersi "vulnerabile" per quanto detto in premessa), e di assicurare il pronto intervento delle Istituzioni e degli Enti di tutela firmatari del presente protocollo, è tenuta a:

- a) avvisare il soggetto, sin dal primo momento in cui avviene il contatto con l'Autorità, della possibilità di avvalersi del supporto delle Istituzioni e degli Enti di tutela, di cui all'art. 12, punto 2), del presente protocollo;
- b) fornire, a tal fine, i contatti di dette Istituzioni ed Enti di tutela;
- c) prevedere, nei casi di particolare vulnerabilità, l'intervento di dette Istituzioni ed Enti di tutela, laddove possibile e nell'ambito di attività previamente pianificate, in modo da agevolare l'esposizione dei fatti, anche con riferimento ai lavoratori privi di permesso di soggiorno.

Nel caso in cui la Polizia Giudiziaria intervenga in loco o riceva la denuncia di un lavoratore, avrà cura che l'ascolto avvenga interdiciendo la presenza del datore di lavoro, in quanto potenziale fonte di inquinamento.

La Polizia Giudiziaria curerà l'immediata comunicazione al Sostituto Procuratore di turno o direttamente al Procuratore della Repubblica nei casi di maggiore rilevanza.

Art. 5 - Denuncia nel corso di attività di pronto soccorso svolto dal servizio 118 o in ambiente ospedaliero.

Sul punto, si richiamano le responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, su cui grava l'obbligo di denuncia e/o di referto, le cui violazioni sono sanzionate da delitto di cui all'art. 361 c. p. (per l'esercente la professione sanitaria che abbia la qualità pubblica) e dall'art. 365 c. p. (per tutti gli altri

esercenti la professione sanitaria e, per quanto interessa in questa sede, con riferimento alle attività di Associazioni impegnate nel settore che svolgano attività sanitarie).

Si osserva, inoltre, che l'intervento effettuato in caso d'infortunio sul lavoro può evidenziare casi di sfruttamento lavorativo. È pertanto necessario ottenere una chiara ed univoca qualificazione dell'evento subito, ovverosia la descrizione dell'incidente occorso in ambiente lavorativo, che non venga invece qualificato come incidente domestico o come sinistro stradale. La qualificazione del fatto come incidente sul lavoro deve dipendere esclusivamente dalla natura del fatto accaduto e dalle attività in corso di svolgimento all'atto del verificarsi dell'infortunio ed è del tutto indipendente dalla regolarizzazione o meno dello straniero vittima di tale incidente, essendo comunque l'indagine in merito ad una realtà lavorativa generatrice di pericoli per la sicurezza di chi vi opera.

Ciò riguarda, tanto più, i casi in cui il fatto non sia stato segnalato dal datore di lavoro, per cui la notizia del sinistro venga tratta esclusivamente dall'intervento sanitario prestato al soggetto infortunato.

Al fine di pervenire ad una compiuta e veritiera ricostruzione dei fatti, occorre che la vittima sia posta nelle condizioni di non subire alcun condizionamento nella propria narrazione e poter pertanto riferire quanto a lei effettivamente accaduto.

Si rileva che lo straniero vittima d'incidente lavorativo viene spesso accompagnato al presidio ospedaliero dal datore di lavoro stesso, se non da un altro dipendente o suo conoscente.

Può dunque verificarsi che il soggetto non dichiari quali siano state le vere cause dell'incidente, attribuendone la causa ad un sinistro stradale o ad un evento domestico.

Ciò detto, si passa alla disamina delle due diverse situazioni:

- d) intervento del servizio di pronto soccorso;
- e) diretto interessamento della struttura ospedaliera.

Art. 6 - Obblighi a carico del personale sanitario del servizio di pronto soccorso.

L'ASL, attraverso i propri presidi ed operatori, al fine di favorire un'efficace emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, s'impegna a:

- a) garantire che il personale di pronto soccorso, sia in caso di presentazione di un soggetto straniero, potenzialmente vittima di sfruttamento lavorativo presumibilmente in condizioni di sfruttamento che abbia subito lesioni riconducibili all'attività svolta, che di suo accompagnamento presso la struttura ospedaliera da parte del servizio di emergenza 118, proceda a una dettagliata descrizione delle lesioni predisponendo, laddove possibile e previo consenso da parte della vittima, relativa documentazione fotografica;
- b) prescrivere la compilazione del referto in modo il più possibile chiaro e completo, sicché l'Autorità Giudiziaria abbia a disposizione tutti gli elementi necessari per intraprendere i dovuti accertamenti, ivi inclusi ogni utile notizia circa l'eventuale accompagnatore specificando il rapporto dallo stesso intrattenuto con le vittime del reato;
- c) acquisire le dichiarazioni rese dal lavoratore infortunato, anche tenuto conto della rilevanza dell'anamnesi dichiarata in fase di accettazione, previa intesa con la Procura della Repubblica e gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, sempre che non procedano direttamente gli appartenenti a dette strutture, attività che dovrà avvenire solo in caso di assoluta necessità e dinanzi all'impossibilità di intervento del pubblico ministero e/o delle forze di polizia intervenute;
- d) garantire, quando un cittadino straniero si presenti al presidio ospedaliero con ferite (soprattutto se ferite facilmente riconducibili a incidenti sul lavoro, quali tagli profondi, fratture. etc.), che egli

sia ascoltato da solo e non in presenza di eventuali accompagnatori, che saranno invitati a sostare all'esterno della struttura: ciò al fine di evitare condizionamenti, non potendosi escludere che il datore di lavoro diffidi il lavoratore durante il tragitto verso l'ospedale, a non dire la verità;

- e) assicurare la conservazione degli indumenti quando possano contenere tracce utili all'individuazione degli autori del reato predisponendo allo scopo apposite procedure e spazi dedicati;
- f) sensibilizzare il cittadino straniero, nella fase del rilascio delle dichiarazioni, circa l'importanza che egli dica la verità, rassicurandolo che la tutela della sua condizione di vittima e la conseguente protezione anche sociale non è pregiudicata dalla sua eventuale posizione amministrativa di cittadino di paese terzo non in possesso di un titolo di soggiorno;
- g) garantire, nel caso in cui il cittadino straniero non parli correttamente la lingua italiana o non sufficientemente per potersi far comprendere, e tenuto conto che spesso gli stranieri parlano comunque inglese o francese, l'intervento, ove esistente, di un componente dello staff ospedaliero che sia in grado di tradurre, anche per il tramite di supporti informatici, in modo tale che sia il cittadino straniero stesso a fare le dichiarazioni;
- h) assicurare, qualora nello staff ospedaliero non ci sia nessuno in grado di parlare inglese o francese o non sia stato possibile avvalersi del supporto della mediazione linguistica, e occorra affidarsi alle dichiarazioni dell'accompagnatore, che si eviti di esternare allo stesso quanto eventualmente già detto dal lavoratore, e inoltre che venga specificato negli atti che le dichiarazioni non sono rese direttamente dal cittadino straniero, bensì per il tramite dell'accompagnatore, del quale si acquisiranno tutti i dati, dopo averlo informato delle conseguenze legali in caso di dichiarazioni mendaci;
- i) contattare le Istituzioni e/o gli Enti di tutela, che possono mettere a disposizione operatori sociali e mediatori linguistico-culturali;
- j) garantire che il personale di pronto soccorso informi l'ufficio di P.S. presente nella struttura ospedaliera, ovvero il 112 N.U.E., della notizia di reato appresa in occasione dell'assistenza sanitaria prestata, in modo tale che le forze dell'ordine, raggiunte da tale comunicazione, a loro volta diano immediato avviso al Sostituto Procuratore di turno;
- k) garantire un'adeguata attenzione affinché, nella documentazione medico-ospedaliera (sia nell'anamnesi che nel recepimento delle dichiarazioni del paziente rese in fase di accettazione), venga evidenziata ogni circostanza utile ad accertare l'eventuale derivazione causale di danni fisici oggetto di refertazione dalle condizioni di lavoro in cui operano le vittime del reato;
- l) assicurare, nei casi di possibile sfruttamento sessuale, che venga evidenziata ogni circostanza sintomatica sia dell'uso della violenza, che della presenza di condizioni denotanti la menomazione della libertà della persona e il suo assoggettamento, sia fisico che psichico.

Art. 7 - Obblighi a carico del personale della Polizia di Stato in servizio presso le strutture ospedaliere e delle FF.OO. in genere.

L'Ufficio della Polizia di Stato presente presso la struttura ospedaliera è tenuto a:

- a) informare la Procura della Repubblica per l'attivazione della preliminare attività d'indagine. Le preliminari attività d'indagine, in caso di sinistro, saranno svolte con l'ausilio del Dipartimento prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'ASL Toscana Centro, territorialmente competente;
- b) prestare la massima attenzione all'identificazione ove possibile degli eventuali accompagnatori della vittima del reato o di eventuali testimoni al fatto;
- c) assicurare, anche qualora siano riscontrate lesioni che abbiano comportato un'iniziale prognosi di malattia inferiore a giorni quaranta (con conseguente procedibilità a querela), l'effettuazione di detta comunicazione, al fine di consentire all'A.G. una complessiva valutazione anche circa la sussistenza di condizioni di sfruttamento lavorativo.

La Polizia Giudiziaria svolgerà gli accertamenti del caso, su delega anche orale dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 8 - Obblighi a carico del personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e/o dell'U.F.C. P.I.S.L.L. del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda U.S.L. Toscana Centro (Gruppo Prevenzione e contrasto ai gravi fenomeni di sfruttamento lavorativo) incaricati dell'attività ispettiva, nonché delle FF.OO. che eventualmente intervengono in ausilio.

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro e l'U.F.C. P.I.S.L.L. del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda U.S.L. Toscana Centro (Gruppo Prevenzione e contrasto ai gravi fenomeni di sfruttamento lavorativo) s'impegna ad assicurare che il personale ispettivo alle proprie dipendenze, nel corso dell'attività ispettiva, svolga le seguenti attività:

- a) in caso di presenza di lavoratori stranieri, oltre alle attività di competenza previste dalla normativa di riferimento, svolge attività informativa nei confronti della Procura della Repubblica competenti anche in merito alla sussistenza degli indici di sfruttamento indicati dall'art. 603 bis c.p., comprese le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, anche quando la vittima presente in detti luoghi non sia consapevole della propria condizione di sfruttamento;
- b) in caso di sospetta sussistenza dei predetti indici denotanti sfruttamento lavorativo (ad esempio controversie in materia lavorativa nel settore tessile e manifatturiero non di rilevanza penale, ovvero richieste anomale in materia di ingressi dall'estero di cittadini extracomunitari), renda edotto il lavoratore, anche se irregolare, della possibilità di presentare denuncia e di superare la condizione di irregolarità del soggiorno, non potendosi attendere che il lavoratore straniero denunci eventuali irregolarità o reati nell'ambito lavorativo, non avendo spesso il lavoratore straniero consapevolezza della normativa vigente né dei suoi diritti, dandone comunque notizia alla Procura e/o alle Forze di Polizia (vds Decreto Interministeriale Int/Min. Lav/MEF del 10.02.2017);
- c) agevola l'attivazione del sistema territoriale di presa in carico delle vittime di sfruttamento lavorativo.

La Polizia Giudiziaria che interviene in ausilio del personale dell'I.T.L. e/o dell'U.F.C. P.I.S.L.L. del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda U.S.L. Toscana Centro, incluso il personale del Comando Carabinieri Tutela del Lavoro, collabora per assicurare l'assolvimento dei predetti obblighi informativi e assume gli stessi obblighi informativi assicurando che gli stessi vengano attuati.

Sezione seconda - Obiettivo dell'assistenza alle vittime nel percorso teso all'ottenimento del permesso di soggiorno nei casi previsti, agevolandone l'accesso alla giustizia.

Art. 9 - Rilascio del permesso di soggiorno ex art 18 e 18 ter T.U.I.

Rilevato che:

- l'art.18 del D. Lvo 286/1998, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ha introdotto nella disciplina dell'immigrazione l'istituto di uno **speciale permesso di soggiorno** volto a consentire in caso di accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, che necessiti di protezione, di ottenere un permesso di soggiorno per "*casi speciali*" e di accedere a specifici programmi di protezione e assistenza;
- l'art.18 ter del D. Lvo 286/1998, recentemente introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera c del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (in G.U. 11/10/2024, n. 239), ha disposto, tra l'altro, il **rilascio di un permesso di soggiorno *ad hoc* per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo** (art. 603-bis del Codice penale), per i quali siano accertate situazioni di violenza o abuso o, comunque, di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili.

Questo **permesso**:

- **viene rilasciato dal Questore**, su proposta dell'Autorità Giudiziaria, e deve essere **rilasciato con immediatezza**;
- reca la dicitura "*casi speciali*" e ha una durata iniziale di 6 mesi, rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia, e permette l'accesso a servizi assistenziali, allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo;
- alla scadenza, può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, o per motivi di studio, al di fuori delle quote.

Tenuto conto che la denuncia presentata da un migrante vittima di sfruttamento lavorativo, o vittima di reato, rende di fatto il migrante, già soggetto debole, potenziale vittima di ritorsioni o, comunque, soggetto maggiormente esposto ad ulteriori fattori di vulnerabilità sociale ed economica e che anche al fine di poter avviare una sua presa in carico da parte degli Enti di tutela e rendere possibile l'avvio di un percorso di protezione sociale, assume rilievo il pronto rilascio, quando ne sussistano i presupposti del permesso di soggiorno, anche nel corso delle indagini preliminari,

richiamata, altresì, la necessità che venga rilasciata la copia della richiesta di attivazione del procedimento amministrativo per il rilascio del permesso ex art. 18 ter TUI, visto che il c. 6 menziona il fatto che in attesa del rilascio del permesso (che dovrebbe comunque avvenire con immediatezza) il lavoratore straniero, al quale è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno,

evidenziato, altresì, che il contenuto del comma 2 dell'art. 18-ter dove stabilisce che: "*2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno*".

si stabilisce quanto segue:

Il personale incaricato dell'attività ispettiva (Ispettorato Territoriale del Lavoro e/o dell'U.F.C. P.I.S.L.L. del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda U.S.L. Toscana Centro (Gruppo Prevenzione e contrasto ai gravi fenomeni di sfruttamento lavorativo) la Polizia Giudiziaria in genere:

acquisiranno, in sede di denuncia, tutti gli elementi che consentano una previa valutazione di veridicità del fatto, evidenziando la condizione soggettiva nella quale si trova il denunciante, i fatti che sostanziano la necessità di assicurare la sua protezione e le indicazioni in ordine ai membri del nucleo familiare del lavoratore.

In tal modo, la Procura della Repubblica, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti penali di propria competenza, potrà esprimersi circa il rilascio del nulla osta, in senso favorevole o meno, in un breve lasso di tempo, dopo l'eventuale compimento di accertamenti preliminari finalizzati alla valutazione della sussistenza delle condizioni per la formulazione del parere.

Inoltre, considerata la vulnerabilità della vittima e la sua necessità di avvio di un percorso di presa in carico da parte dei sistemi specializzati, il parere, favorevole o meno, per il rilascio di permesso di soggiorno per "*casi speciali/particolare sfruttamento*", ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 18 ter potrà avvenire senza aspettare il termine delle indagini preliminari, considerato che un eventuale accertamento di falsità delle dichiarazioni può costituire causa di revoca del permesso o di diniego del suo rinnovo.

Le disposizioni contenute nell'art. 18 del D.Lgs. n. 286/1998 si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione Europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo, come espressamente indicato al comma 6 bis del predetto articolo.

Sezione terza - Obiettivo di favorire l'attività d'indagine, al fine di potenziare il pieno accertamento di casi di sfruttamento lavorativo.

Art. 10 - Attività d'indagine.

L'audizione dell'immigrato, nell'ambito delle indagini penali, viene svolta:

- a) dal pubblico ministero nei casi più rilevanti, caratterizzati da aperta violenza e gravi minacce nei confronti dei lavoratori e/o dei suoi familiari, ovvero dalla presenza di situazioni che coinvolgono gruppi imprenditoriali di notevoli proporzioni;
- b) su delega scritta del Pubblico Ministero, oppure di iniziativa della Polizia Giudiziaria nei casi di maggiore gravità e urgenza, comunque previo avviso al Sostituto Procuratore che conduce le indagini o a quello di turno per gli affari urgenti, qualora necessario;

- c) con la collaborazione, ove possibile e nell'ambito di interventi previamente pianificati, di un interprete e mediatore culturale di una delle Istituzioni o Enti di tutela impegnati nel contrasto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo della manodopera straniera.

Nel caso di specie, trovandosi in una delle ipotesi previste dall'art. 373, comma 2 quater c.p.p., ovvero nella ipotesi di "*vittime vulnerabili*", si prevede, in base alla disciplina dettata dal d.lvo 10 ottobre 2022, n. 150, che le dichiarazioni siano documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e/o di personale tecnico, e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

In via precauzionale, nel caso in cui l'audizione avvenga nei confronti di lavoratori privi di un regolare permesso di soggiorno (e, pertanto, irregolari sul territorio nazionale), l'assunzione delle informazioni testimoniali dovrà avvenire alla presenza del difensore (di fiducia o nominato d'ufficio), ai sensi dell'art. 350 c. 3 c. p. p., ove proceda la polizia giudiziaria.

Il lavoratore che risulti irregolare sul territorio dello Stato dovrà da subito, con riferimento al momento in cui tale situazione emerga, essere informato di quanto previsto dall'art. 10-bis, comma 6 del D. l. vo 25 luglio 1998, n. 286, che prevede l'obbligo per il giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere: "*Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, ~~18-ter~~, 20-bis e 42-bis del testo unico sull'immigrazione e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere*".

Il lavoratore dovrà essere escusso, senza la presenza del datore di lavoro, ovvero di colleghi lavoratori dipendenti in forza presso il medesimo contesto imprenditoriale. Ove necessaria la presenza del mediatore linguistico non si farà per nessuna ragione ricorso alle figure citate del datore di lavoro, ovvero di colleghi. Va richiamato quanto già detto al precedente art. 3 del presente protocollo con riferimento alla possibilità nei casi di urgenza di usufruire del servizio di mediazione linguistica telefonica istituito con DDG AUSL Toscana Centro n. 863 del 23 luglio 2025, a seguito di intese intercorse tra il Procuratore della Repubblica, il Presidente della Regione Toscana e il Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro.

Gli ispettori di vigilanza dell'Inps procederanno - sulla scorta delle risultanze investigative e in coordinamento con la Procura della Repubblica e la polizia giudiziaria delegata alle indagini - a stimare il profitto del reato di sfruttamento lavorativo e a individuare gli eventuali debiti contributivi.

Art. 11 - Obblighi delle Forze dell'Ordine.

Le Forze dell'Ordine si impegnano, secondo quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 1, a fornire tempestiva assistenza al personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e della ASL con riferimento alle attività dei predetti enti inerenti quanto previsto dal presente protocollo.

Sezione quarta - Obiettivo della creazione di una "rete", onde ottimizzare la strategia degli interventi integrati e multidisciplinari.

Art.12 - Costituzione di una rete di coordinamento permanente.

1) Viene costituita una rete di coordinamento permanente fra tutti i soggetti firmatari del protocollo.

In particolare: per la **Polizia di Stato**, il dirigente della Squadra Mobile della Questura di Prato; per l'**Arma dei Carabinieri**, il Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Prato, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Prato (o suo sostituto), della Tenenza Carabinieri di Montemurlo e delle Stazioni Carabinieri aventi sede nel circondario di competenza di questa Procura della Repubblica, nonché il Comandante del Gruppo Tutela Lavoro Carabinieri di Roma e il Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o un suo delegato; per la Guardia di Finanza, il Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria del Comando Provinciale di Prato; per l'USL il responsabile dell'UFC PISLL e il coordinatore del Gruppo prevenzione e contrasto ai gravi fenomeni di sfruttamento lavorativo. Tali figure instaureranno direttamente l'opportuna interlocuzione con le Istituzioni pubbliche e private firmatarie del presente protocollo, fornendo il proprio numero di pronta reperibilità ed eventualmente fornendo indicazioni di un proprio delegato che seguirà i successivi sviluppi;

2) Interventi a favore degli stranieri vittime di sfruttamento lavorativo o intermediazione illecita.

Le Istituzioni sanitarie, il Servizio sociale e Immigrazione del Comune di Prato, le Organizzazioni e gli Enti che operano per la tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo (anche nell'ambito del progetto Soleil), al fine di proseguire e rafforzare la loro costante opera di informazione, cura, assistenza, ospitalità, protezione e integrazione degli immigrati che risultino vittime di sfruttamento lavorativo o intermediazione illecita, si impegnano a compiere le seguenti attività:

- a) dare il massimo risalto ai loro servizi e predisporre strumenti semplificati per accedervi, anche attraverso l'utilizzo di social media;
- b) produrre e diffondere, in varie lingue, opuscoli illustrativi sull'efficacia delle più importanti norme giuridiche a tutela degli stranieri vittime di sfruttamento lavorativo e di intermediazione illecita;
- c) favorire incoraggiare, tramite interpreti e mediatori culturali, la consapevolezza della "*condizione di vittima*" degli stranieri persone offese del delitto di sfruttamento e di intermediazione illecita e della possibilità di denunciare, nonché di collaborare alle indagini senza timore per la loro propria eventuale condizione di irregolarità sul territorio.

Il Comune di Prato, quale presidio territoriale, si impegna a erogare servizi di consulenza giuridico-amministrativa e di accoglienza integrata rivolti alle vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, attraverso lo sportello istituito presso il Servizio Sociale e Immigrazione, anche nell'ambito del progetto antitratta S.A.T.I.S..

Il Comune di Prato si impegna, altresì, a coordinare la presa in carico per l'individuazione e l'attuazione del percorso di protezione sociale più idoneo per la vittima, nonché a raccordarsi con l'Ufficio Immigrazione della Questura di Prato per l'espletamento delle pratiche amministrative relative al rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno.

Per le finalità del presente Protocollo d'intesa, il Comune di Prato si impegna, inoltre, a collaborare con la Prefettura di Prato U.T.G., con gli enti gestori delle strutture di accoglienza C.A.S. (Centri di Accoglienza Straordinaria), nonché con gli enti attuatori del progetto territoriale aderente al S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione), di cui il Comune di Prato è soggetto capofila.

Nelle indagini su casi di sfruttamento lavorativo, anche scaturenti a seguito d'infortuni sul lavoro, per intermediazione illecita di manodopera, per assunzioni illegali e violazione della normativa di salute sicurezza sul lavoro, sarà richiesta l'attuazione immediata degli ispettori dell'ASL Toscana Centro sempre che non siano già intervenuti gli appartenenti all'Ispettorato del Lavoro con specifiche competenze tecniche.

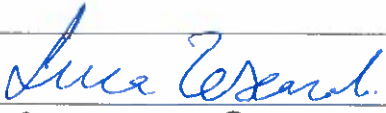
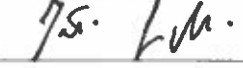
Inoltre, nell'ambito delle attività di emersione dei casi di sfruttamento lavorativo previste dall'art. 2 lett. d), i Servizi sociali/Organizzazioni/Enti di tutela, previo coordinamento con la Procura della Repubblica di Prato, si impegneranno a fornire, attraverso il proprio personale specializzato, un supporto adeguato alle necessità e ai bisogni delle vittime, valutando, a seconda della gravità dei casi, il loro inserimento in specifici programmi di protezione e tutela.

3) Coordinamento della Procura della Repubblica di Prato.

La Procura della Repubblica di Prato promuove l'osservanza del presente protocollo d'intesa ed il funzionamento dell'istituita rete di coordinamento permanente. A tal fine provvederà a:

- a) impartire direttive generali di indagini alla Polizia Giudiziaria per intensificare e istituire dei protocolli investigativi omogenei per la repressione dei reati di sfruttamento lavorativo della manodopera straniera ed intermediazione illecita;
- b) convocare riunioni semestrali con le istituzioni pubbliche e private sottoscrittrici;
- c) promuovere, con cadenza almeno annuale, attività formative interistituzionali rivolte a tutti i soggetti firmatari del presente Protocollo nonché ad operatori culturali, sanitari e sociali, al fine di creare un linguaggio comune ed uniformare la modalità d'intervento. Le attività formative, che potranno essere svolte in collaborazione con Università, Centri di Ricerca e Scuole di Formazione della Magistratura e delle Forze dell'Ordine, avranno l'obiettivo di:
 - condividere buone prassi operative;
 - aggiornare gli operatori circa le novità normative e giurisprudenziali;
 - definire procedure standardizzate per l'identificazione, la presa in carico e la tutela delle vittime;
 - favorire l'uso di strumenti comuni per la raccolta e la trasmissione delle informazioni;
- d) nominare un Magistrato referente per i rapporti con le Associazioni e gli Enti di tutela, ai fini dell'attuazione del presente protocollo;
- e) fornire risposte nell'arco di un breve lasso di tempo alle comunicazioni relative agli interventi e alle attività di vigilanza nei confronti degli obiettivi individuati nell'attività del progetto Alt Caporalato o di altre iniziative di verifica nei confronti di strutture imprenditoriali localizzate nel territorio della Provincia di Prato e nel Comune di Calenzano.

Prato, 15 ottobre 2025.

Il Procuratore della Repubblica di Prato	
Il Presidente della Regione Toscana	
Il Questore di Prato	
Il Questore di Firenze	

Il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Prato	Col. <i>Franco Sili</i>
Il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Firenze	<i>Cap. Del Piano</i>
Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Prato	<i>Il 2° Gruppo</i>
Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze	<i>BM</i>
Il Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Prato e Pistoia	<i>Valenti</i>
Il Direttore dell'Ispettorato Area Metropolitana (IAM) di Firenze	
Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale USL Toscana Centro	<i>Valeri</i>
Il Commissario Straordinario del Comune di Prato	<i>Luciano Contini</i>
Il Direttore Regionale INPS <i>P.P.</i>	<i>Contini</i>
Il Direttore Satis Rete antitrattra	<i>Contini</i>
Il Direttore Altro Diritto ODV	<i>Contini</i>
Il Direttore del Centro Interuniversitario Adir	<i>Contini</i>